Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/71 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 1971
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

(GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 1170/77 del Consiglio del 17 maggio 1977	L 137	7	3.6.1977
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 235/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979	L 34	4	9.2.1979
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 3332/85 del Consiglio del 26 novembre 1985	L 318	1	29.11.1985
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 3800/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 367	32	31.12.1985
►**M6**	Regolamento (CEE) n. 3998/87 della Commissione del 23 dicembre 1987	L 377	40	31.12.1987
►**M7**	Regolamento (CEE) n. 3808/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989	L 371	1	20.12.1989
►**M8**	Regolamento (CEE) n. 2780/90 del Consiglio del 24 settembre 1990	L 265	1	28.9.1990
►**M9**	Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	23	17.12.1990
►**M10**	Regolamento (CEE) n. 3124/92 del Consiglio del 26 ottobre 1992	L 313	1	30.10.1992
►**M11**	Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994	L 349	105	31.12.1994
►**M12**	Regolamento (CE) n. 1554/97 del Consiglio del 22 luglio 1997	L 208	1	2.8.1997
►**M13**	Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999	L 160	80	26.6.1999
►**M14**	Regolamento (CE) n. 191/2000 del Consiglio del 24 gennaio 2000	L 23	4	28.1.2000
►**M15**	Regolamento (CE) n. 1514/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001	L 201	8	26.7.2001
►**M16**	Regolamento (CE) n. 2320/2003 del Consiglio del 17 dicembre 2003	L 345	18	31.12.2003

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
	(adattato dalla decisione del Consiglio del 1º gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
►**A2**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A3**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 230 del 21.8.1997, pag. 19 (1554/97)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/71 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42, 43, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati che può assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la produzione comunitaria di luppolo riveste un interesse del tutto particolare nell'economia di alcune regioni della Comunità; che per alcuni produttori di dette regioni tale produzione rappresenta una parte preponderante del reddito;

considerando che i succhi e gli estratti vegetali di luppolo non figurano nell'allegato II del trattato e non rientrano quindi nell'ambito delle disposizioni agricole del medesimo, mentre il luppolo vi è soggetto; che, data l'ampia possibilità di sostituzione esistente tra detti prodotti, tale situazione rischia di compromettere gli effetti della politica agricola comune nel settore del luppolo; che è pertanto necessario estendere ai succhi e agli estratti vegetali di luppolo, in virtù dell'articolo 113, le misure relative agli scambi con i paesi terzi, e, in virtù dell'articolo 235, le norme di commercializzazione fissate per il luppolo;

considerando che gli scambi internazionali rivestono tradizionalmente una grande importanza per i produttori e per gli utilizzatori di luppolo nella Comunità; che la valorizzazione della produzione comunitaria è stata finora essenzialmente conseguita sulla base della sua competitività sul mercato mondiale nonché del libero adeguamento qualitativo e quantitativo della produzione agli sbocchi; che è pertanto opportuno che l'organizzazione comune dei mercati non modifichi sostanzialmente la situazione, pur contribuendo con misure adeguate a migliorare la qualità dei prodotti e proteggendo i produttori contro un eventuale deterioramento del loro attuale tenore di vita;

considerando che è opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione della indicazione di provenienza, corredate da norme che sanciscano in linea di massima il divieto di commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti; che è inoltre opportuno prevedere la definizione di una qualità tipo che costituisca una base di riferimento per le transazioni commerciali e che garantisca una sufficiente trasparenza del mercato;

considerando che è necessario disporre d'informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità; che, in proposito, il fatto che buona parte della produzione venga smerciata in base a contratti conclusi prima del raccolto e talvolta anche per diversi anni, può facilitare l'analisi previsionale dell'evoluzione del mercato; che è pertanto opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di consegna relativi al luppolo prodotto nella Comunità; che è tuttavia necessario che tali informazioni vengano protette dal segreto statistico, onde garantire agli interessati che non

([1]) GU n. C 66 del 1º. 7. 1971, pag. 28.

▼B

saranno utilizzate per altri fini ed ottenere in tal modo dati del tutto obiettivi;

considerando che, per garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola, per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, è necessario promuovere la concentrazione dell'offerta e l'adattamento in comune, da parte degli agricoltori, delle loro produzioni alle esigenze del mercato;

considerando che, a tal fine, l'associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l'obbligo di conformarsi a norme comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato; che tali obiettivi possono in particolare essere raggiunti non solo raggruppando agricoltori in associazioni di produttori, ma anche costituendo unioni di associazioni;

considerando che, per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l'unità e l'efficacia dell'azione intrapresa, occorre fissare per l'insieme della Comunità i requisiti cui devono soddisfare le associazioni di produttori e le relative unioni per essere riconosciute dagli Stati membri; che, per conseguire una efficace concentrazione dell'offerta, è necessario in particolare che le associazioni e unioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l'insieme della produzione dei produttori o delle associazioni aderenti venga immesso sul mercato dall'associazione o dall'unione, o direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni;

considerando che occorre prevedere disposizioni volte ad agevolare la costituzione ed il funzionamento delle suddette associazioni; che a tale fine è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a tali organizzazioni degli aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento; che, tuttavia, occorre limitare l'ammontare di tali aiuti e conferire loro un carattere transitorio e decrescente per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che i luppoleti della Comunità richiedono in taluni casi un adeguamento sia per quanto riguarda le varietà prodotte che le possibilità di razionalizzazione delle operazioni di coltura e di raccolto; che è opportuno facilitare, per un certo numero d'anni, la loro riconversione varietale e la loro ristrutturazione accordando aiuti specifici alle associazioni di produttori che intraprendono siffatte azioni;

considerando che per garantire un equo tenore di vita ai produttori è opportuno prevedere un regime di aiuti; che, per poter costatare se è necessario fissare tale aiuto, la Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione, dopo lo smaltimento del raccolto; che l'aiuto può essere concesso se l'esame di tale relazione rivela che il ricavato medio all'ettaro è stato insufficiente, tenuto conto della situazione e della tendenza prevedibile del mercato;

considerando che le misure previste permettono di prevedere un regime d'importazione che non implichi altre misure all'infuori dell'applicazione della tariffa doganale comune; che quest'ultima si applica di pieno diritto in virtù del trattato a decorrere dal 1º gennaio 1970;

considerando che tutte queste misure consentono di rinunciare all'applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che, eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario privo di difesa contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che, in virtù delle disposizioni del trattato, a decorrere dal 1º gennaio 1970 nel commercio interno della Comunità la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente sono vietate di diritto; che, infine, in mancanza di prezzi minimi al 31 dicembre 1969, a decorrere dal 1ºgennaio 1970 è escluso di diritto il ricorso all'articolo 44;

▼B

considerando che l'efficacia di tutte le misure che disciplinano l'organizzazione comune del mercato del luppolo verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti da parte degli Stati membri; che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del luppolo; che è tuttavia opportuno prevedere un regime transitorio per gli aiuti nazionali concessi per contratti pluriennali prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in conseguenza degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▼M6

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo che disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

2. Le norme relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
1302 13 00	Succhi ed estratti vegetali di luppolo

▼B

3. A norma del presente regolamento si intende per:

a) *Luppolo:* le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femminile) del luppolo rampicante (humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoide, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm.

b) *Luppolo in polvere:* il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali.

▼M10

c) *Luppolo in polvere arricchito di luppolina:* il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo dopo l'eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi.

d) *Estratto di luppolo:* i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente.

▼B

e) *Prodotti miscelati di luppolo:* la miscela di due o più degli anzidetti prodotti.

▼M1

4. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, si intende per

a) luppolo alla prima fase di preparazione: il luppolo che è stato sottoposto unicamente al trattamento di primo essiccamento e che è stato imballato, pronto ad essere messo in commercio;

b) superfici in piena produzione: le superfici coltivate a luppolo, dal terzo anno di produzione.

▼B

TITOLO I

Commercializzazione

▼M1

Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1, raccolti nella Comunità od ottenuti da luppolo raccolto nella Comunità o importato dai paesi terzi, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. ►M10 Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da b) a e), il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. ◄

3. Nel certificato devono essere indicati almeno:

a) il luogo/i luoghi di produzione del luppolo,

b) l'anno/gli anni di raccolta,

c) la/le varietà.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce, per ogni prodotto, le norme generali e la data di applicazione del presente articolo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼B

Articolo 3

1. Laddove i prodotti di cui all'articolo 1 siano soggetti ad una procedura di certificazione ►M1 ——————— ◄, essi possono essere commercializzati o esportati soltanto se il certificato è stato rilasciato.

2. Possono essere decise misure derogatorie alla disposizione di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 20:

a) per soddisfare alle esigenze commerciali di taluni paesi terzi, o

b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al comma precedente:

— non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti che hanno ottenuto il certificato ►M1 ——————— ◄,

— e devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

▼M1

———————

▼B

Articolo 5

1. I prodotti di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti ai requisiti qualitativi minimi di commercializza-

▼B

zione stabiliti per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.

▼M1

2. I prodotti di cui all'articolo 1, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all'articolo 2, sono considerati come prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1. L'equivalenza degli attestati è constatata ►M2 ———— ◄, secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼B

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

TITOLO II

Contratti di consegna

Articolo 6

1. Ogni contratto per la consegna di luppolo prodotto nella Comunità stipulato tra un produttore o più produttori associati e un acquirente è registrato dagli organismi designati a tale scopo da ogni Stato membro produttore.

2. I contratti relativi alla consegna di determinati quantitativi a prezzi convenuti in un periodo comprendente uno o più raccolti e conclusi anteriormente al 1º agosto dell'anno del primo raccolto di cui trattasi, sono denominati «contratti conclusi in anticipo». Essi vengono registrati separatamente.

3. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione le informazioni statistiche relative alla registrazione dei contratti.

4. I dati oggetto di registrazione possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

TITOLO III

Associazioni di produttori

▼M1

Articolo 7

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per «associazione di produttori» un'associazione composta esclusivamente o — se la legislazione nazionale lo consente — essenzialmente da produttori di luppolo e istituita su loro propria iniziativa, allo scopo:

▼M12

a) di realizzare la concentrazione dell'offerta e di contribuire alla stabilizzazione del mercato immettendo in commercio tutta la produzione dei suoi soci o, se del caso, riacquistando il luppolo ad un prezzo più elevato come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b);

b) di adattare in comune questa produzione alle esigenze del mercato e migliorarla, segnatamente mediante la riconversione varietale, la ristrutturazione delle piantagioni, la promozione, la ricerca nel settore della produzione, dell'immissione in commercio e nel settore della protezione integrata;

c) di promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltura e di raccolta al fine di migliorare la redditività della produzione e la tutela dell'ambiente;

d) di decidere quali varietà di luppolo possono essere prodotte dai suoi soci e di adottare norme comuni di produzione;

e) di gestire il regime di aiuto previsto all'articolo 12 assegnando a ciascun produttore membro dell'associazione la sua parte di aiuto

▼M12

proporzionalmente alle superfici coltivate, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5 dello stesso articolo;

▼M1

e riconosciuta da uno Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 3.

▼M3

1 bis. ►M12 Le associazioni di produttori possono utilizzare sino al 20 % dell'aiuto per prendere misure intese a realizzare gli obiettivi indicati nel paragrafo 1, lettere da a) a d). ◄

▼M1

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per «unione» un'unione di associazioni riconosciute di produttori che persegua gli stessi obiettivi di tali associazioni e che sia stata riconosciuta da uno Stato membro in virtù del disposto del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori e le loro unioni quando ne facciano domanda e soddisfino ai seguenti requisiti generali:

a) applicare norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (prima fase della commercializzazione);

▼M12

b) prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all'associazione e per le associazioni riconosciute di produttori aderenti all'unione, l'obbligo:

— di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre,

— di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell'associazione o dell'unione.

Tale obbligo non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione, sempreché l'associazione di cui trattasi ne sia stata informata e abbia dato la propria approvazione.

Tuttavia, se l'organizzazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

— sostituire l'obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell'associazione di produttori con una commercializzazione fondata su norme comuni fissate nello statuto che attribuiscano all'associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, sottoposti questi ultimi all'approvazione dell'associazione, e che impongano all'associazione di riprendere il luppolo ad un prezzo più elevato in caso di mancata accettazione,

— commercializzare per il tramite di un'altra organizzazione di produttori, determinata dalla propria organizzazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest'ultima;

▼M1

c) comprovare un'attività economica sufficiente;

d) escludere per tutto il loro campo di attività qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;

e) assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto d'aderire all'associazione;

f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell'associazione o dell'unione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l'associazione o l'unione almeno un anno prima del recesso.

L'applicazione di tali disposizioni non pregiudica le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l'associazione, l'unione o i rispettivi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un

▼M1

membro, ovvero di impedire tale recesso nel corso dell'esercizio finanziario;

g) possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi, ai sensi della legislazione nazionale;

h) prevedere nel loro statuto l'obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento;

i) non occupare una posizione dominante nella Comunità.

4. Per il riconoscimento delle associazioni di produttori e delle relative unioni è competente lo Stato membro nel cui territorio l'associazione di produttori o l'unione ha sede statutaria.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare la gestione del regime di aiuti di cui al paragrafo 1, lettera e), nonché la definizione di «immissione sul mercato» di cui al paragrafo 3, lettera a), e le modalità relative alle disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

▼M14

▼M12

▼M14

▼B

TITOLO IV

Aiuti ai produttori

▼M14

▼M1

Articolo 12

1. È istituito un regime di aiuti per il luppolo prodotto nella Comunità.

2. Un aiuto può essere accordato ai produttori per assicurare la realizzazione di un reddito equo.

▼M12

3. a) Nelle regioni della Comunità nelle quali le associazioni riconosciute di produttori sono in grado di garantire ai loro soci un reddito equo e di gestire razionalmente l'offerta, l'aiuto è concesso unicamente a tali associazioni di produttori.

b) Qualora il produttore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l'associazione alla quale aderisce, la totalità dell'aiuto viene versata direttamente a tale produttore dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito.

c) Nelle altre regioni, l'aiuto è concesso altresì ai singoli produttori.

▼M1

4. Il Consiglio, su proposta della Commissione fatta in base alle comunicazioni ricevute dagli Stati membri, adotta in tempo utile e a maggioranza qualificata l'elenco delle regioni previste al paragrafo 3, primo comma.

▼M12

5.

▼M16

a) L'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo è identico per tutti i gruppi di varietà. Tale aiuto è fissato a 480 EUR l'ettaro per nove anni a decorrere dal raccolto 1996.

▼M12

b) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori conformemente al paragrafo 3, primo comma, questa ha facoltà di decidere se versare ogni anno inte-

▼M12

gralmente l'aiuto ai propri soci proporzionalmente alle superfici coltivate oppure soltanto una parte dell'aiuto, pari almeno all'80 %, a seconda che rimangano da soddisfare domande di riconversione varietale, o eventualmente altri obiettivi da realizzare, conformemente all'articolo 7, ►C1 paragrafo 1, lettere a) a d) ◄.

c) Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ad un'associazione riconosciuta di produttori e qualora questa non commercializzi tutta la produzione dei suoi soci, l'associazione trattiene obbligatoriamente ogni anno il 20 % dell'aiuto ai produttori per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera b).

▼M16

d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a quattro anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere spesa.

▼M12

e) Nell'ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente articolo il produttore interessato deve versare all'associazione di produttori di cui è socio un importo pari alla trattenuta effettuata in conformità delle lettere b) e c) di cui sopra.

▼M14

6. Qualora la situazione del mercato ponga in luce il rischio di formazione di eccedenze strutturali o di perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato comunitario del luppolo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può adeguare l'importo dell'aiuto fissato nel paragrafo 5:

a) limitando la concessione dell'aiuto ad una parte della superficie coltivata registrata per l'anno in questione e, se necessario, modulandola;

b) oppure escludendo dal beneficio dell'aiuto le superfici che si trovano nel primo e/o secondo anno di produzione.

▼M12

▼M1

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

▼M12

▼B

Articolo 13

▼M1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, l'aiuto viene concesso per le superfici registrate sulle quali è stato effettuato il raccolto.

Gli Stati membri designano gli organismi che sono autorizzati a procedere per ciascun produttore alla registrazione delle superfici coltivate a luppolo e che sono incaricati del controllo e dell'aggiornamento di tale registrazione.

▼B

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli Stati membri possono considerare un'associazione riconosciuta di produttori come un solo produttore.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼M11

TITOLO V

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 14

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 15

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 15 bis

1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

▼B

TITOLO VI

Disposizioni generali

▼M12

Articolo 16

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

▼M1

Articolo 16 bis

Qualora si presenti il rischio della formazione di eccedenze o di una perturbazione nella struttura dell'approvvigionamento del mercato, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate per impedire lo squilibrio del mercato. Tali misure possono assumere in particolare la forma di azione

— sul potenziale di produzione,

— sul volume dell'offerta,

— sulle condizioni di commercializzazione.

▼M13

Articolo 17

1. I regolamenti relativi al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni ivi previste.

▼M14

▼M13

3. Gli Stati membri versano ai produttori l'aiuto di cui all'articolo 12 tra il 16 ottobre e il 31 dicembre dell'anno della campagna di commercializzazione per la quale è richiesto l'aiuto.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 20.

▼B

►M12 *Articolo 18*

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione, della valutazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 20.

In base a tali dati la Commissione si impegna a elaborare, anteriormente al ►M15 31 dicembre 2003 ◄ una valutazione del settore destinata al Consiglio dell'Unione europea, che, se necessario, potrà essere corredata di proposte. ◄

▼M15

Articolo 20

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del luppolo (in prosieguo «il Comitato»).

2. Ove si faccia riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Articolo 21

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 22

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

▼**M1**

Articolo 23

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio al regime modificato dal regolamento (CEE) n. 1170/77, in particolare qualora l'applicazione del regime modificato alla data prevista incontri difficoltà di rilievo, tali misure vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20. Esse sono applicabili fino al 31 dicembre 1980 al più tardi.

Fino a tale data, il Regno Unito è autorizzato a versare ai produttori l'importo dell'aiuto alla produzione, per il tramite dell'organismo da esso designato.

▼**B**

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 si applicano, per la prima volta, al raccolto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.